

Settimanale SCartabia

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

Fascicolo singolo: € 6,00
Abbonamento 2 mesi (10 fascicoli): € 40,00
Sempre gratuito per gli abbonati alla Rivista

Settimanale sui profili applicativi del d.lgs. 149/2022
per accompagnare il Professionista nella transizione tra *pre* e *post* riforma

GIURISPRUDENZA – COMMENTI – SCHEMI & FORMULE – PRASSI & CHIARIMENTI

Direzione scientifica
Luigi VIOLA

Direzione editoriale
Giulio SPINA

Estratto digitale della Rivista Scientifica

La Nuova Procedura Civile

ISSN 2281-8693

GIURISPRUDENZA

- Riforma Cartabia, ricorso per cassazione improcedibile se depositato in modalità non telematica
- Riforma Cartabia: 'procedimenti instaurati' non coincide con 'procedimenti pendenti'
- La chiamata in causa del terzo non è una forma di domanda riconvenzionale, con la conseguenza che non vi è disparità in contrasto con l'art. 3 Cost.: salvi anche i riti ordinario e del lavoro d.c. (dopo Cartabia)

COMMENTI

- RIZZELLI, La consulenza tecnica d'ufficio nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

PRASSI & CHIARIMENTI

- Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): per Genova applicabile al caso di consensuale

Centro Studi

Diritto *A*vanzato

EDIZIONI

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRESENTAZIONE E INDICE

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *La Nuova Procedura Civile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

SETTIMANALE CARTABIA

Settimanale sui profili applicativi del d.lgs. 149/2022 per accompagnare il Professionista nella transizione tra pre e post riforma.

Estratto digitale della Rivista Scientifica *La Nuova Procedura Civile* (ISSN 2281-8693)

© Copyright 2023 **Diritto Avanzato**
Milano, 2023

Diritto Avanzato

Direzione editoriale: Giulio SPINA

Direzione scientifica: Luigi VIOLA

www.dirittoavanzato.it

Tutti i contenuti sono stati inviati dall'Autore quale materiale originale, inedito e di esclusiva paternità dello stesso (salvo ove diversamente indicato in nota).

Per informazioni sui temi trattati, eventi formativi collegati al testo, acquisti e promozioni (agenti, librerie, associazioni, privati e professioni, etc.), pubblicità, eventi, collaborazioni e proposte scrivere in Redazione: info.dirittoavanzato@gmail.com

A norma del codice civile, del codice penale e della legge sul diritto d'autore è **vietata la riproduzione e l'adattamento di questo Volume, anche solo parziale e gratuita, con qualsiasi mezzo o strumento** (elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro).

Ne è consentito l'uso per soli fini strettamente personali.

È vietata la distribuzione, anche gratuita, del presente Volume o di parte di esso, in qualsiasi forma o formato. In via meramente esemplificativa: è vietata la distribuzione o la messa a disposizione di terzi, **anche gratuita**, di eventuali **stampe o copie** (o di parte delle stesse) effettuate dall'acquirente; è vietata la distribuzione o la messa a disposizione di terzi, **anche gratuita, a mezzo strumenti elettronici o informatici** (es. mail, condivisione in social network, etc.) del presente Volume, o di parte di esso o di parte dei contenuti, anche se riadattati.

Il Volume in **formato digitale** (e-book) è protetto con **sistema di identificazione di chi lo diffonda online** (con qualsiasi mezzo e anche gratuitamente).

La **stampa**, se autorizzata, è consentita per solo fine e uso strettamente personale.

In caso di **Volume cartaceo**, sono consentite le **fotocopie** solo per uso personale, nei limiti del 15% e nel rispetto delle normative sul diritto d'autore.

Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRESENTAZIONE E INDICE

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

INDICE

COSTI E ABBONAMENTI..... 4

GIURISPRUDENZA

Riforma Cartabia, ricorso per cassazione improcedibile se depositato in modalità non telematica 6
Riforma Cartabia: 'procedimenti instaurati' non coincide con 'procedimenti pendenti' 10
La chiamata in causa del terzo non è una forma di domanda riconvenzionale, con la conseguenza che non vi è disparità in contrasto con l'art. 3 Cost.: salvi anche i riti ordinario e del lavoro d.c. (dopo Cartabia) 13

COMMENTI

RIZZELLI, La consulenza tecnica d'ufficio nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie 35

PRASSI & CHIARIMENTI

Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): per Genova applicabile al caso di consensuale..... 41

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRESENTAZIONE E INDICE

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

COSTI E ABBONAMENTI

al **SETTIMANALE CARTABIA**
(estratto digitale della Rivista Scientifica *La Nuova Procedura Civile*)

Fascicolo singolo (digitale): **€ 6,00**

Abbonamento 2 mesi (10 fascicoli digitali): **€ 40,00** (anziché € 60,00)

Sempre **gratuito** per gli abbonati alla Rivista *La Nuova Procedura Civile*

In più, è sempre assicurata la “**conversione dell’abbonamento**”: in caso di acquisto dell’abbonamento al *Settimanale* (10 fascicoli consecutivi al costo di € 40,00), qualora, successivamente, ci si voglia abbonare anche alla *Rivista LaNuovaProceduraCivile*, il costo dell’abbonamento al *Settimanale* verrà scalato dall’abbonamento annuale alla *Rivista* (attualmente in promozione al costo di € 150,00).

Per approfondimenti, consultare l’indice di ciascun fascicolo, estratti gratuiti e acquistare:

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Per informazioni e assistenza è possibile scrivere al Centro Studi
(info.dirittoavanzato@gmail.com).

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRESENTAZIONE E INDICE

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

EDIZIONI

www.dirittoavanzato.it

*Diritto Avanzato ha in sé il gene dell'eccesso di futuro
rispetto alla radicalizzazione sul presente,
che diventa subito passato appena viene enunciato.*

NOVITÀ E PROMOZIONI

Per ricevere gli aggiornamenti del *Centro Studi*
su disponibilità di materiali gratuiti, novità editoriali,
eventi e formazione, sconti e promozioni:

www.facebook.com/dirittoavanzato

oppure

inviare una email all'indirizzo info.dirittoavanzato@gmail.com
con oggetto "AGGIORNAMENTI GRATUITI".

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Riforma Cartabia, ricorso per cassazione improcedibile se depositato in modalità non telematica

A far data dal 1° gennaio 2023, tutti i ricorsi per cassazione debbono essere depositati in modalità telematica sotto pena di improcedibilità, poiché questa è adesso la modalità di legge alla quale allude l'art. 369 cod. proc. civ., salve le eccezioni appositamente specificate (nella specie, richiamato l'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022, gli artt. 127, comma 3, 127-bis e 127-ter, c.p.c., il Capo I, Titolo V-ter, disp. att. c.p.c., nonché gli art. 196-duodecies e 196-quater disp. att. c.p.c., dichiara improcedibile il ricorso per cassazione depositato in modalità non telematica.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 20.4.2023, n. 10689

...omissis...

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Fatti di causa

E' proposto ricorso per cassazione contro il decreto in epigrafe, che ha respinto la domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell'interno non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

I. - Il ricorso è stato depositato in modalità non telematica.

Ciò costituisce violazione dell'art. 369 cod. proc. civ., la cui novità discende direttamente dall'estensione generalizzata, anche in cassazione, del processo telematico.

II. - Ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del d.lgs. n. 149 del 2022, negli uffici già informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle corti d'appello e dinanzi alla corte di cassazione, opera a far data dal 1° gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma telematica, come chiaramente si ricava dalla previsione che riferisce la disciplina intertemporale, tra l'altro, al titolo V-ter delle disp. att. del codice di rito:

- "le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione".

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

III. - Di riflesso a tale previsione e divenuta immediatamente operativa, a partire dal 1° gennaio 2023, la disposizione dell'art. 196-
quater disp. att. cod. proc. civ. in ordine alla "obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti":

- "il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema".

IV. - La norma ha la funzione – evidenziata pure dalla relazione illustrativa - di "saldare" la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente scadenza al 31 dicembre 2022, con la nuova disciplina costi introdotta, onde procedere di pari passo con la progressiva informatizzazione degli uffici allo stato esentati dall'applicazione delle norme sul processo telematico.

V. - Nella sua inequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, essa assume portata cogente, e dunque implica l'osservanza dell'obbligo del deposito telematico in funzione dell'art. 369 cod. proc. civ.

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

GIURISPRUDENZA

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Non altrimenti può giustificarsi, d'altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regola stessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.

VI. - Ne segue che, a far data dal 1° gennaio 2023, tutti i ricorsi per cassazione debbono essere depositati in modalità telematica sotto pena di improcedibilità, poiché questa è adesso la modalità di legge alla quale allude l'art. 369 cod. proc. civ., salve le eccezioni appositamente specificate.

Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

p.q.m.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 19 aprile 2023.

Il Presidente

Numero registro generale 123

Numero sezionale 218

Numero di raccolta generale 1068

Data pubblicazione 20/0

Riforma Cartabia: 'procedimenti instaurati' non coincide con 'procedimenti pendenti'

La nozione di instaurazione si riferisce ad un processo che è ancora nella fase di instaurazione del contraddittorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza. Utilizzandola il legislatore ha inteso stabilire che, mentre per i giudizi pendenti (meglio sarebbe stato dire "già pendenti") alla data del 28 febbraio, e in qualunque fase essi si trovassero, trovano applicazione le norme previgenti, per quelli introdotti dal primo marzo, ossia per quelli per i quali, a partire da quella data sia inviato l'atto di citazione, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato, vengono in rilievo le nuove norme.

Tribunale di Verona, decreto del 13.4.2023 (giudice Massimo VACCARI)

...omissis...

Il fascicolo è stato trasmesso a questo Giudice dalla Cancelleria, dopo la costituzione del convenuto, avvenuta il 5 aprile, al fine di consentire le verifiche preliminari previste dall'art. 171 bis c.p.c. introdotto, a decorrere dal 28 febbraio 2023, dal d. lgs. 149/2022, sul presupposto, rappresentato dal convenuto e condiviso dalla cancelleria, che ha fatto riferimento, a tal fine, alla data di iscrizione a ruolo (13 marzo 2023) che sia soggetto al nuovo rito di cognizione ordinario.

Dagli atti risulta che l'attore il 27 febbraio ha spedito via posta l'atto di citazione, nel quale aveva indicato come udienza di comparizione quella del 16 maggio 2023, ma, a

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

distanza di solo un giorno, ovvero il 28 febbraio, ha inviato una integrazione dell'atto di citazione nel quale, a correzione di esso, ha indicato come data dell'udienza di comparizione quella del 16 giugno.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. riformato ha eccepito, evidenziando come lo stesso attore abbia dato per presupposto che il processo sia soggetto al nuovo rito:

- la nullità dell'atto di citazione, in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 163 bis, comma 3, nn. 3 bis, 5 e 7 (rilievo peraltro infondato atteso che nessuno dei predetti presupposti comporta il prospettato vizio ai sensi dell'immutato art. 164 c.p.c.);
- l'inosservanza dei termini a comparire, considerato che il convenuto ha ricevuto l'atto in data 2 marzo 2023;
- la decadenza dell'attore dalle richieste istruttorie;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.

Orbene, sebbene, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, dal contenuto dell'atto di citazione paia potersi desumere che l'attore ha considerato la causa soggetta al rito ordinario previgente, questo giudice ritiene opportuno fugare ogni dubbio al riguardo con il presente provvedimento interlocutorio al fine di evitare che le parti siano indotte a depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c. (l'attore quantomeno per replicare agli assunti del convenuto).

Ciò detto, la causa deve ritenersi soggetta al rito ordinario previgente sulla scorta della esegesi, invero non agevole, della norma transitoria presente del d. lgs. 149/2022, l'art. 35, come modificata dall'art. 1, comma 380, della legge di bilancio (L.197/2022), che prevede che:

"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."

Come si nota la norma sopra citata, analogamente a quanto aveva fatto già l'art. 58 del l. 69/2009, con riguardo al regime transitorio della riforma introdotta con quella novella, sottopone ad un regime diverso i giudizi "instaurati" a decorrere dal primo

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

marzo 2023 e quelli "pendenti" alla data del 28 febbraio 2023, stabilendo che ai primi si applichino le nuove disposizioni.

E' allora necessario stabilire a quale stadio del processo alluda la nozione di instaurazione dello stesso, muovendo dalla considerazione che essa non è rinvenibile in nessuna norma del codice di rit,o a differenza di quella di pendenza del giudizio che si ritrova nell'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c.

E' evidente peraltro che instaurazione e pendenza (del giudizio) non possono essere dei sinonimi o, per meglio dire, si tratta di espressioni che non coincidono esattamente tra loro perché altrimenti sarebbe impossibile individuare il discrimine per l'applicazione delle nuove norme.

Occorre poi considerare che la nozione di pendenza allude a processi che possono trovarsi in fasi processuali diverse, da quella iniziale, a quella di trattazione, a quella decisionale.

La nozione di instaurazione si riferisce invece ad un processo che è ancora nella fase di instaurazione del contraddittorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza.

Utilizzandola il legislatore ha inteso stabilire che, mentre per i giudizi pendenti (meglio sarebbe stato dire "già pendenti") alla data del 28 febbraio, e in qualunque fase essi si trovassero, trovano applicazione le norme previgenti, per quelli introdotti dal primo marzo, ossia per quelli per i quali, a partire da quella data sia inviato l'atto di citazione, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato, vengono in rilievo le nuove norme.

Alla luce di tale considerazioni poiché l'integrazione dell'atto introduttivo del presente giudizio è stata inviata per la notifica il 28 febbraio esso soggiace alla disciplina anteriore.

visto l'art. 168 bis comma 5 c.p.c. differisce la prima udienza al 29/06/2023 ore 9.00.

Si comunichi.

Verona, 13 aprile 2023

Il Giudice

dott. Massimo Vaccari

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

La chiamata in causa del terzo non è una forma di domanda riconvenzionale, con la conseguenza che non vi è disparità in contrasto con l'art. 3 Cost.: salvi anche i riti ordinario e del lavoro d.c. (dopo Cartabia)

La recente riforma del processo civile varata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nel rimodellare la fase introduttiva del giudizio ordinario di cognizione, con il nuovo art. 171-bis cod. proc. civ., ha previsto - per quel che rileva ai fini della considerazione dell'istituto in esame - che, scaduto il termine per la costituzione tempestiva della parte convenuta, il giudice, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, autorizza, quando occorre, tra l'altro, la chiamata in causa del terzo e, in tal caso, trova applicazione anche il secondo comma del medesimo art. 171-bis cod. proc. civ., secondo il quale deve essere differita la prima udienza di comparizione con computo a ritroso rispetto alla nuova data della stessa dei termini per consentire il deposito delle tre memorie ante

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

udienza contemplate dall'art. 171-ter cod. proc. civ. Il giudice rimettente prospetta un'assunta disparità di trattamento tra gli istituti della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa del terzo nel rito del lavoro, stante l'inapplicabilità, in quest'ultima ipotesi, dell'art. 418 cod. proc. civ., che sarebbe suscettibile di violare l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni asseritamente omogenee.

È vero che in termini generalissimi la chiamata in causa del terzo potrebbe considerarsi anch'essa una domanda riconvenzionale, ma a differenza di quest'ultima, strettamente intesa, la stessa non è proposta nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio bensì di un terzo. Ciò impedisce di ritenere integrata un'ingiustificata disparità di trattamento ridondante in una violazione dell'art. 3 Cost., poiché, come questa Corte ha costantemente affermato, una violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Peraltro, venendo in rilievo istituti processuali, il legislatore ordinario gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli stessi.

Corte costituzionale, sentenza del 11.04.2023, n. 67

...omissis...

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile promosso dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra O. M. e Progetto Now Società Cooperativa Sociale, con ordinanza del 25 marzo 2022, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2023.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza depositata il 28 marzo 2022, il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, egli debba richiedere al giudice, a pena di decadenza – nella memoria difensiva tempestivamente depositata ex art. 416 cod. proc. civ. – che, previa modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, cod. proc. civ., pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Il giudice rimettente riferisce che, nell'ambito di un giudizio promosso da un lavoratore per il risarcimento del danno biologico cosiddetto differenziale subito a causa di una malattia professionale, il datore di lavoro chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, senza instare, a tal fine, per il differimento dell'udienza di discussione. Riferisce inoltre che, all'udienza di discussione, si era riservato sull'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo garante ex art. 420, nono comma, cod. proc. civ., dopo aver fatto interloquire le parti sulla questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina normativa.

In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea, in particolare, che, qualora le questioni prospettate fossero accolte, dovrebbe disattendere l'istanza di chiamata in giudizio del terzo, poiché il convenuto, pur essendosi tempestivamente costituito entro il termine di dieci giorni antecedente l'udienza di discussione, non ha richiesto il differimento di tale udienza a fronte della predetta istanza.

In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale di Padova ricorda che, ai sensi dell'art. 418, primo comma, cod. proc. civ., se il convenuto propone domanda riconvenzionale, deve, a pena di inammissibilità della stessa, secondo quanto

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ragione delle esigenze di celerità che connotano il processo del lavoro, chiedere il differimento dell'udienza di discussione. Rammenta, altresì, che nel rito speciale delle controversie in materia di lavoro l'unico riferimento all'istituto della chiamata in causa del terzo è effettuato dall'art. 420, nono comma, cod. proc. civ., laddove stabilisce che, a fronte della relativa istanza, il giudice fissa con decreto una successiva udienza (disponendo che siano notificati al terzo il provvedimento, il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415 cod. proc. civ.). La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, costantemente ritenuto – come viene ulteriormente evidenziato nell'ordinanza di rimessione – che la relativa richiesta dovesse essere formulata dal convenuto, a pena di decadenza, nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ., in virtù delle peculiari esigenze di celerità che caratterizzano il processo del lavoro. Del resto, ricorda ancora il giudice a quo, anche nel processo ordinario di cognizione, il convenuto è tenuto, sin dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata, a chiedere a pena di decadenza lo spostamento della prima udienza per poter effettuare la chiamata in causa del terzo.

Alla luce di tali premesse, il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della disciplina ritraibile dal combinato disposto degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, cod. proc. civ., in quanto la stessa, per un verso, potrebbe determinare una violazione dell'art. 3 Cost., nella misura in cui non prevede, così determinando un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla domanda riconvenzionale, che, anche laddove intenda chiamare in causa un terzo, il convenuto debba, a pena di decadenza, chiedere al giudice, ex art. 416 cod. proc. civ., la pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza e, per un altro, è suscettibile di violare il principio della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Cost., nella misura in cui stabilisce che il differimento dell'udienza debba essere disposto dal giudice solo all'udienza di discussione, incidendo di conseguenza in modo negativo sulla durata del processo.

Esclude, infine, il Tribunale di Padova la percorribilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata del nono comma dell'art. 420 cod. proc. civ., in quanto la

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

formulazione letterale di tale disposizione non consente di provvedere sulla richiesta di chiamata del terzo in causa prima dell'udienza di discussione.

2.- In data 19 settembre 2022, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo in via preliminare l'inammissibilità delle questioni.

In particolare, sotto un primo profilo, la difesa dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza delle questioni sollevate con riguardo all'art. 418, primo comma, cod. proc. civ., poiché si tratta di una norma, di carattere eccezionale, che riguarda la sola disciplina della domanda riconvenzionale nel processo del lavoro, e non è estensibile alla chiamata in causa del terzo, come affermato nella stessa giurisprudenza di legittimità (viene citata Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 agosto 2003, n. 12300).

Rileva, inoltre, l'Avvocatura l'inammissibilità, per eccessiva manipolatività in una materia caratterizzata dall'ampia discrezionalità del legislatore, anche della questione che riguarda l'art. 420, nono comma, cod. proc. civ. poiché l'accoglimento della stessa condurrebbe all'introduzione di una decadenza a carico del convenuto, a fronte di un diverso bilanciamento delle differenti esigenze della concentrazione processuale e del contraddittorio da parte del legislatore, che ha ritenuto che il rapporto processuale tra ricorrente e resistente è diverso da quello tra resistente e terzo.

La difesa dello Stato deduce, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal rimettente con riferimento ad entrambi i parametri invocati.

Con riguardo all'assunta violazione dell'art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la stessa Corte di cassazione ha affermato che la disciplina dettata per la domanda riconvenzionale dall'art. 418, primo comma, cod. proc. civ. riveste carattere eccezionale e non può essere estesa alla chiamata in causa del terzo, poiché, imponendo un onere specifico a carico del resistente, «finisce col rendere più gravoso l'esercizio del diritto di azione e, prevedendo una decadenza, finisce altresì per ampliare l'ambito dell'ipotesi di "absolutio ab i[n]stantia" a scapito della decisione

sul diritto controverso, che è pur sempre la finalità principale di qualunque processo». Peraltro, la non omogeneità tra domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo consente di ritenere non arbitraria questa diversa disciplina in una materia, come quella processuale, caratterizzata dall'ampia discrezionalità del legislatore.

Quanto al dedotto contrasto delle norme censurate con il principio di ragionevole durata del processo garantito dall'art. 111 Cost., l'Avvocatura sottolinea che lo stesso, come è stato più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, non deve essere considerato in maniera isolata, bensì al lume di un adeguato equilibrio anche con altri valori del giusto processo, tra i quali il diritto di difesa.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza depositata il 28 marzo 2022, il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, debba richiedere al giudice, a pena di inammissibilità, che, previa modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, cod. proc. civ., pronunci, entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea, in particolare, che, qualora le questioni prospettate fossero accolte, dovrebbe disattendere l'istanza di chiamata in giudizio del terzo, poiché il convenuto, pur essendosi tempestivamente costituito entro il termine di dieci giorni antecedente l'udienza di discussione, non ha richiesto il differimento di tale udienza a fronte della predetta istanza.

In particolare, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della disciplina ritraibile dal combinato disposto degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, cod. proc. civ., in quanto la stessa, per un verso, potrebbe determinare una violazione dell'art. 3 Cost., nella misura in cui non prevede, così determinando un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla

domanda riconvenzionale, che, anche laddove intenda chiamare in causa un terzo, il convenuto debba, a pena di decadenza, chiedere al giudice, ex art. 416 cod. proc. civ., la pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza e, per un altro, è suscettibile di violare il principio della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Cost., nella misura in cui stabilisce che il differimento dell'udienza debba essere disposto dal giudice solo all'udienza di discussione, incidendo di conseguenza in modo negativo sulla durata del processo.

2.- Occorre esaminare, innanzi tutto, l'eccezione preliminare dell'Avvocatura di inammissibilità delle questioni sollevate.

Si assume il difetto di rilevanza di queste ultime stante l'inoperatività dell'art. 418 cod. proc. civ. per la chiamata in causa di terzo su istanza del convenuto; norma questa di carattere eccezionale, prevista soltanto per la proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto stesso.

Inoltre, si sottolinea – stante anche l'ampia discrezionalità del legislatore nella materia processuale – l'eccessiva manipolatività del petitum dell'ordinanza di rimessione. Essa mira a inserire nella citata disposizione un onere processuale, a pena di decadenza, a carico del convenuto, il quale intenda chiamare in causa un terzo; onere prescritto solo per l'ipotesi della domanda riconvenzionale.

3.- L'eccezione non può essere accolta, dovendo ritenersi la rilevanza – e quindi l'ammissibilità – delle questioni.

All'udienza di discussione ex art. 420 cod. proc. civ., in via preliminare, il giudice può (e deve) vagliare la domanda del convenuto di chiamata in causa del terzo, sicché questa è la prima occasione nella quale le questioni in esame possono essere sollevate.

In questa sede il giudice è chiamato a fare applicazione del nono comma dell'art. 420 cod. proc. civ. e quindi dovrebbe egli procedere a fissare una nuova udienza (con rinvio della trattazione della causa), disponendo la notifica al terzo del provvedimento,

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

del ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione del convenuto; ciò dopo aver verificato che la chiamata del terzo sia contenuta – come richiesto dalla giurisprudenza (vedi infra al punto 4.2.) – nella memoria di costituzione del convenuto, nel rispetto (al pari che per la domanda riconvenzionale) del termine previsto a pena di decadenza dall'art. 416 cod. proc. civ., ma non anche dell'onere di richiesta di fissazione di nuova udienza, prescritto dall'art. 418 cod. proc. civ. solo per l'ipotesi della domanda riconvenzionale. Il giudice, però, non adotta questo provvedimento proprio perché nutre dubbi, non manifestamente infondati, in riferimento agli indicati parametri e riserva la decisione sul punto all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Tanto basta per radicare la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, segnatamente dell'art. 420, nono comma, cod. proc. civ. per ciò che prevede (ossia la fissazione di una nuova udienza di discussione con rinvio della trattazione della causa) e dell'art. 418 cod. proc. civ. per ciò che non prevede, ma che – secondo il giudice rimettente – dovrebbe prevedere (ossia la domanda del convenuto, a pena di decadenza, di fissazione di una nuova udienza con differimento di quella già fissata, prima che essa abbia corso).

Né la rilevanza viene meno per la circostanza che il giudice accomuna, nelle sue censure, gli artt. 420, nono comma, e 418 cod. proc. civ., il quale ultimo concerne un'attività processuale del convenuto ormai già posta in essere con l'istanza di chiamata del terzo, contenuta nella memoria di costituzione. L'estensione delle censure anche all'art. 418 cod. proc. civ. si giustifica nell'ottica della formulazione, da parte del giudice rimettente, di un petitum additivo, che mira a colmare la ritenuta carenza di questa disposizione, nella misura in cui essa non prevede per il convenuto un onere processuale analogo a quello prescritto per l'esercizio dell'azione riconvenzionale; ossia l'onere di richiedere, a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza.

Secondo il giudice rimettente, il vulnus agli indicati parametri potrebbe essere emendato proprio con l'introduzione, nell'art. 418 cod. proc. civ., dell'onere, per il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo, di domandare, a pena di

decadenza, anche la fissazione di una nuova udienza di discussione, per evitare quella che altrimenti rischia di essere, quanto alla trattazione della causa, un'udienza di mero rinvio.

Di certo questa prospettiva appare, fin d'ora, non utile nel giudizio principale nel senso che una siffatta ipotizzata pronuncia di illegittimità costituzionale, in termini additivi, non potrebbe, nella specie, comportare per la parte convenuta la decadenza, con efficacia retroattiva, dall'atto processuale della chiamata del terzo perché non prevista al momento in cui l'atto è stato compiuto (analogamente sentenza n. 18 del 2023 di questa Corte). Ma ciò atterrebbe alla concreta incidenza, "in uscita", della invocata pronuncia di illegittimità costituzionale nello specifico giudizio a quo; incidenza che non inficia la rilevanza delle questioni ove sussistente al momento in cui esse sono sollevate, ossia "in entrata" (sentenza n. 10 del 2015; in precedenza anche sentenza n. 359 del 1995).

4.- All'esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova è opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale si collocano le disposizioni censurate.

4.1.- L'istituto della chiamata in causa su istanza di parte è regolato, nei suoi presupposti, nel Libro I del codice di procedura civile, con disposizioni dunque operanti in ogni processo di natura civile destinato a concludersi con una pronuncia suscettibile di passare in giudicato.

In particolare, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. – espressamente richiamato, per il processo del lavoro, dall'art. 420, nono comma, cod. proc. civ. – «[c]iascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita».

Si distinguono, pertanto, due fattispecie di intervento su richiesta di parte, ossia quella per comunanza di causa e quella di garanzia.

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

La nozione di «comunanza di causa» è molto ampia, poiché ricomprende al proprio interno le più diverse ipotesi nelle quali, per motivi di connessione, è opportuna la presenza di un terzo nel processo. Particolarmente frequente è la chiamata in causa del cosiddetto vero obbligato o responsabile, ovvero del soggetto che il convenuto assuma essere l'effettivo legittimato passivo rispetto all'avversa pretesa. In questa situazione, infatti, l'attore ha uno specifico interesse a chiamare in causa il terzo per evitare, qualora venga rigettata la domanda nei confronti dell'originario convenuto in accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, di dover incardinare un altro processo nei confronti del soggetto indicato quale vero obbligato dal convenuto, rischiando, così, di ottenere un nuovo rigetto della propria domanda sull'assunto della responsabilità del primo convenuto.

Diversamente, una volta chiamato in causa, il soggetto indicato dal convenuto quale vero obbligato diventerà parte a tutti gli effetti, sicché la sentenza farà stato anche nei suoi confronti e potrà essere idonea ad accertare definitivamente chi è il vero obbligato.

Lo stesso convenuto, nell'indicare il terzo come effettivo obbligato o responsabile, ha interesse a richiedere direttamente la sua chiamata in causa al fine di supportare adeguatamente la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La chiamata cosiddetta in garanzia ha, invece, la finalità di tutelare il diritto di una delle parti a essere tenuta indenne da un altro soggetto (di solito una compagnia assicurativa) nel caso in cui risulti soccombente al termine del processo.

4.2.- L'unica norma che nel rito speciale del lavoro fa espresso riferimento alla chiamata in causa su istanza di parte è l'art. 420, nono comma, cod. proc. civ., laddove stabilisce che, anche nell'ipotesi di cui all'art. 106 cod. proc. civ., il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415 cod. proc. civ.

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Il primo problema interpretativo con il quale hanno dovuto confrontarsi dottrina e giurisprudenza è stato, pertanto, quello del termine entro il quale avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza l'istanza di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto. Si è, in particolare, posto l'interrogativo di come intendere il silenzio serbato sulla questione dall'art. 416 cod. proc. civ. che pure consente al convenuto nel processo del lavoro di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto solo se si sia tempestivamente costituito con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Le peculiari esigenze di celerità del processo del lavoro hanno indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio, ormai consolidato, e che può dunque considerarsi espressione del diritto vivente, per il quale la predetta richiesta deve essere effettuata a pena di decadenza con la memoria di cui all'art. 416 cod. proc. civ. tempestivamente depositata entro dieci giorni prima dell'udienza di discussione (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15080).

Di contro, come sottolinea l'ordinanza di rimessione, la giurisprudenza non ha esteso, alla chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto nel processo del lavoro, l'ulteriore prescrizione, dettata dall'art. 418 cod. proc. civ. per la domanda riconvenzionale, di richiedere a pena di inammissibilità, a tal fine, il differimento della prima udienza.

Come questa Corte ha da lungo tempo sottolineato, tale previsione è simmetrica all'art. 415 cod. proc. civ., collocando l'attore originario nell'esatta posizione nella quale si trova il convenuto ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. (sentenza n. 13 del 1977).

È opportuno considerare, a questo riguardo, che nel processo del lavoro la proposizione della domanda riconvenzionale deve essere "accompagnata", secondo quanto previsto dall'art. 418 cod. proc. civ., da una richiesta di differimento della prima udienza. Il differimento è invero un adempimento funzionale a consentire al ricorrente di compiere, prima dell'udienza di discussione, le attività difensive correlate

alla nuova domanda connessa a quella principale, compresa l'eventuale proposizione di un'ulteriore domanda, la cosiddetta reconventio reconventionis, la cui formulazione deve seguire le medesime formalità.

In definitiva, nel rito del lavoro l'attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e oneri che l'art. 416 cod. proc. civ. prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in via riconvenzionale non è l'udienza già fissata ex art. 415 cod. proc. civ., ma quella che deve essere fissata in base al meccanismo previsto dall'art. 418 cod. proc. civ. e, quindi, lo stesso ha l'onere di costituirsi con memoria difensiva da depositare almeno dieci giorni prima della nuova udienza fissata e il contenuto di tale atto è identico a quello stabilito dall'art. 416 cod. proc. civ. (ancora, sentenza n. 13 del 1977).

L'onere di chiedere al giudice la pronuncia di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 cod. proc. civ., a pena di decadenza, a carico del convenuto che propone domanda riconvenzionale nel processo del lavoro, non è stato ritenuto estensibile in via ermeneutica dalla giurisprudenza di legittimità anche all'ipotesi in cui il medesimo convenuto chieda di essere ammesso a chiamare in causa un terzo. In proposito, si è sottolineato che questa prescrizione contenuta nell'art. 418 cod. proc. civ. non risponde in maniera specifica ed indefettibile a un'esigenza di carattere generale e deve ritenersi che, ponendo un onere sanzionato con la decadenza dall'esercizio di un potere processuale, costituisca una previsione di carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 12300 del 2003).

4.3.- Pertanto, nel processo del lavoro, richiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo nella memoria tempestivamente depositata, è solo all'udienza di discussione che il giudice provvede sulla relativa istanza, rinviando, se autorizza la chiamata, ad una successiva udienza per consentire che la stessa venga effettuata nel rispetto del termine a difesa del terzo.

In effetti, con riguardo al processo del lavoro non si è mai dubitato del potere discrezionale del giudice di verificare, ai fini dell'ammissione della chiamata del terzo,

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

la sussistenza dei relativi presupposti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 febbraio 2016, n. 2522; 4 dicembre 2014, n. 25676 e 26 giugno 1999, n. 6657).

L'esigenza di questo vaglio autorizzativo del giudice del lavoro sull'istanza di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto – che, per lungo tempo, non è stato invece ritenuto necessario nel processo ordinario di cognizione – era correlata, tra l'altro, almeno in origine, anche alle non trascurabili problematiche processuali che avrebbero potuto determinarsi per effetto della chiamata.

Per un verso, veniva in rilievo l'impossibilità di attuare il cumulo delle cause assoggettate a riti diversi; ciò che comportava la necessità che la "causa comune" e quella di garanzia fossero entrambe cause di lavoro perché il giudice del lavoro potesse decidere anche su di esse nell'ambito di un unico processo.

Questa possibilità è ormai da tempo riconosciuta dal terzo comma dell'art. 40 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), che stabilisce espressamente la possibilità del cumulo, e dunque della trattazione congiunta, con applicazione del rito del lavoro, ogni volta che, nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., più cause, di cui una di lavoro, siano «cumulativamente proposte, o successivamente riunite».

4.4.– Per altro verso, la giurisprudenza riteneva che l'art. 32 cod. proc. civ. (sulla competenza per attrazione del giudice della causa principale su quella di garanzia) non trovasse applicazione nell'ipotesi di garanzia impropria (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 aprile 2014, n. 8898; sezione terza civile, ordinanza 24 gennaio 2007, n. 1515). Di qui era stato anche precisato che, sebbene la chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., consentita, ai sensi dell'art. 420, comma nono, cod. proc. civ., anche in una controversia di lavoro, potesse riguardare sia l'ipotesi di garanzia propria sia quella di garanzia impropria, nondimeno, in tale seconda ipotesi, il simultaneus processus innanzi al giudice del lavoro sarebbe stato attuabile solo ove il giudice competente per la causa principale fosse stato competente a conoscere anche dell'altra, in quanto lo spostamento di competenza era ammesso solo per la

garanzia propria, non ritenendosi derogabili, nell'ipotesi di garanzia impropria, i normali criteri di competenza per valore e territorio (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 20 dicembre 1997, n. 12917, e 30 gennaio 1992, n. 979).

Anche quest'ultima questione è ormai superata, in quanto, operando un revirement della giurisprudenza precedente, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno escluso che la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria possa assumere una valenza ulteriore rispetto a quella meramente descrittiva, essendo sufficiente una connessione fattuale tra domanda principale e domanda verso il terzo per giustificare la chiamata del terzo, sicché – tra l'altro – è possibile una deroga alla competenza ex art. 32 cod. proc. civ. anche nel caso di garanzia impropria (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24707).

4.5.– Con riguardo alla necessità di un'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo su istanza del convenuto si registrava, in passato, una significativa differenza rispetto alla disciplina della chiamata in causa del terzo su istanza del convenuto nel processo ordinario di cognizione.

Occorre, a riguardo, considerare che ai sensi dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., novellato a partire dalla citata riforma del 1990, il convenuto è tenuto a dichiarare la propria intenzione di chiamare in causa il terzo nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e a chiedere contestualmente al giudice di differire lo svolgimento di tale udienza affinché il terzo possa essere citato in giudizio nel rispetto dei termini a comparire.

Secondo l'impostazione tradizionale, il giudice non aveva alcun potere discrezionale in ordine alla decisione sull'istanza di chiamata in causa del terzo, sicché, a fronte della stessa, doveva semplicemente disporre il differimento dell'udienza.

Questa Corte, investita, con riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede, a differenza di quanto stabilito per l'attore, la necessità dell'autorizzazione per la chiamata in causa ad istanza del convenuto, l'ha dichiarata non fondata,

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

ponendo in evidenza che l'insindacabile facoltà per il convenuto di estendere l'ambito soggettivo del processo può considerarsi giustificata dalla circostanza che l'attore, agendo per primo, ha la possibilità di convenire in giudizio qualunque soggetto, senza limitazioni di sorta, sicché le parti sarebbero in una condizione di perfetta parità (sentenza n. 80 del 1997).

Tuttavia, negli anni successivi, facendo leva sull'esigenza di interpretare le disposizioni processuali alla luce del principio della ragionevole durata dei giudizi, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., le sezioni unite della Corte di cassazione hanno riconsiderato tale impostazione, basata sulla formulazione letterale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., per pervenire all'affermazione che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, anche nel processo ordinario di cognizione il giudice ha il potere di negare la chiamata in causa dei terzi su richiesta del convenuto, rifiutando di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta in ragione di esigenze di economia processuale e, appunto, di ragionevole durata del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4309).

4.6.- La recente riforma del processo civile varata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), nel rimodellare la fase introduttiva del giudizio ordinario di cognizione, con il nuovo art. 171-bis cod. proc. civ., ha previsto – per quel che rileva ai fini della considerazione dell'istituto in esame – che, scaduto il termine per la costituzione tempestiva della parte convenuta, il giudice, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, autorizza, quando occorre, tra l'altro, la chiamata in causa del terzo e, in tal caso, trova applicazione anche il secondo comma del medesimo art. 171-bis cod. proc. civ., secondo il quale deve essere differita la prima udienza di comparizione con computo a ritroso rispetto alla nuova data della stessa dei termini per consentire il deposito delle tre memorie ante udienza contemplate dall'art. 171-ter cod. proc. civ.

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

5.- Ciò premesso, quanto al quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dell'istituto della chiamata di terzo ad istanza del convenuto, le questioni sollevate dal Tribunale di Padova non sono fondate con riferimento a entrambi i parametri evocati.

6.- Come si è già indicato, il giudice rimettente prospetta, in primo luogo, un'assunta disparità di trattamento tra gli istituti della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa del terzo nel rito del lavoro, stante l'inapplicabilità, in quest'ultima ipotesi, dell'art. 418 cod. proc. civ., che sarebbe suscettibile di violare l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni asseritamente omogenee.

È vero che in termini generalissimi la chiamata in causa del terzo potrebbe considerarsi anch'essa una domanda riconvenzionale, ma a differenza di quest'ultima, strettamente intesa, la stessa non è proposta nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio bensì di un terzo.

Ciò impedisce di ritenere integrata un'ingiustificata disparità di trattamento ridondante in una violazione dell'art. 3 Cost., poiché, come questa Corte ha costantemente affermato, una violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2022, n. 165 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004).

Peraltro, venendo in rilievo istituti processuali, il legislatore ordinario gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli stessi (ex multis, sentenze n. 128 e n. 87 del 2021, n. 271 del 2019, n. 225 del 2018, n. 44 del 2016, n. 10 del 2013, n. 221 del 2008 e n. 335 del 2004).

6.1.- La questione, sempre con riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., non è fondata neppure se si considera quale tertium comparationis l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ. che contempla, nel processo ordinario di cognizione, l'onere

del convenuto di richiedere il differimento della prima udienza per chiamare in causa il terzo.

Invero, sebbene il giudice a quo abbia evocato nel dispositivo quale tertium il solo art. 418 cod. proc. civ., nella parte in cui disciplina la domanda riconvenzionale, nella motivazione dell'ordinanza di rimessione la questione è sviluppata con riferimento all'analogia disciplina dettata, sotto tale profilo, dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., con diretto riguardo alla chiamata in causa su istanza del convenuto, sicché può essere vagliata in quanto dalla lettura coordinata delle due parti dell'atto emerge la volontà del rimettente di considerare anche quest'ultima disposizione (ex multis, sentenze n. 35 del 2023, n. 228 e n. 88 del 2022, n. 58 del 2020; ordinanze n. 214 del 2021 e n. 244 del 2017).

Tuttavia, pure ricostruita in questo modo, la questione non può essere accolta in quanto è consentito al legislatore articolare diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche esigenze di ciascun modello processuale (ex aliis, sentenze n. 58 del 2020 e n. 1 del 2002; ordinanza n. 190 del 2013).

7.- Il giudice a quo dubita, inoltre, della legittimità costituzionale delle norme censurate per contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., avente peculiare rilievo nei giudizi in materia di lavoro, in quanto, a fronte di una tempestiva istanza di chiamata in causa di un terzo, l'udienza originariamente fissata sarebbe celebrata inutilmente, poiché destinata di regola solo all'autorizzazione della chiamata con differimento della trattazione della causa ad altra udienza.

Anche tale questione non è fondata.

7.1.- Su un piano generale, occorre ricordare che è costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione che il principio, secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo (art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, recante «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione»), va temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali,

sicché il suo sacrificio non è sindacabile ove sia frutto di scelte non prive di valida ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 124 del 2019 e n. 159 del 2014; ordinanze n. 332 e n. 318 del 2008). Al principio della ragionevole durata del processo «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza (sentenza n. 148 del 2005)» (sentenza n. 23 del 2015; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 260 del 2020, n. 12 del 2016, n. 63 e n. 56 del 2009 e n. 26 del 2007).

Questo bilanciamento, quanto specificamente alla chiamata del terzo ad istanza del convenuto, ha avuto nel tempo un progressivo aggiustamento.

Dopo l'introduzione del processo del lavoro, il contesto normativo sopra richiamato per grandi linee, nel quale si colloca la disciplina della chiamata del terzo a istanza del convenuto, è significativamente mutato.

In origine, lo sfavore per il giudizio con pluralità di parti, che connotava il processo del lavoro, giustificava senza dubbio la collocazione nell'udienza di discussione dell'ammissione della chiamata del terzo ad istanza del convenuto. Mentre nel rito ordinario, secondo l'originaria formulazione dell'art. 269 cod. proc. civ., vi era un'ampia possibilità di chiamata del terzo perché fatta con citazione diretta, senza intermediazione del giudice, invece nel processo del lavoro il giudice era chiamato a valutarne preventivamente l'ammissibilità negli stretti limiti delle regole, all'epoca vigenti, della connessione di cause (art. 40 cod. proc. civ.) e della chiamata in garanzia (art. 32 cod. proc. civ.); ammissibilità questa che, potendo essere controvertibile quanto alla ricorrenza dei presupposti di legge, non poteva che esser valutata dal giudice nel contraddittorio delle parti per consentire, in particolare all'attore, di interloquire in ordine all'istanza del convenuto ed eventualmente dedurre la mancanza dei presupposti della chiamata del terzo. Di ciò in realtà la giurisprudenza non ha mai dubitato.

È poi sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 419 cod. proc. civ. (sentenza n. 193 del 1983), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di intervento volontario di un terzo (art. 105 cod. proc. civ.), il giudice dovesse fissare

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

una nuova udienza di discussione, differendo quindi quella già fissata e disponendo la notifica alle parti originarie del provvedimento di fissazione e della memoria dell'interveniente. L'intervento del terzo nel processo del lavoro è quindi risultato differenziato – e lo è tuttora – secondo che sia volontario (art. 105 cod. proc. civ.) o a istanza di parte (art. 106 cod. proc. civ.): nel primo caso il differimento dell'udienza di discussione è disposto, anticipatamente e fuori udienza, dal giudice a seguito di istanza del terzo; nell'altro occorre attendere l'udienza di discussione perché il giudice possa provvedere a differire l'udienza stessa.

In seguito, vi è stata la profonda riforma del rito civile, contenuta nella già richiamata legge n. 353 del 1990, con l'introduzione di preclusioni e decadenze a somiglianza del processo del lavoro. È mutato in particolare il regime della chiamata del terzo da parte del convenuto (art. 269 cod. proc. civ. come novellato), che non è più stato possibile a citazione diretta, ma ha richiesto l'intermediazione del giudice: è il giudice istruttore che dispone lo "spostamento" della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, così ammettendone la chiamata.

7.2.– Quindi nel rito del lavoro, limitatamente all'intervento volontario del terzo, e nel rito ordinario, quanto all'intervento a istanza del convenuto, l'adozione di un provvedimento anticipato, ad opera del giudice, con lo spostamento della prima udienza, persegue, nella sostanza, una finalità acceleratoria del processo, perché mira ad evitare quella che, quanto alla trattazione della causa, sarebbe un'udienza di mero rinvio; finalità acceleratoria che oggi, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, risulta ancor più accentuata dalla previsione di una sede processuale ad hoc, fuori udienza, per le verifiche preliminari d'ufficio prima che abbia corso l'udienza di comparizione delle parti (art. 171-bis cod. proc. civ.).

Per altro verso il novellato regime della connessione delle cause, con la prevista attrazione al rito del lavoro di quelle connesse, altrimenti soggette al rito ordinario, e l'evoluzione della giurisprudenza sulla chiamata in garanzia, con l'equiparazione della garanzia impropria a quella propria, di cui si è già detto sopra, hanno reso meno stretta la possibilità del giudizio con pluralità di parti anche nel processo del lavoro,

sicché la verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità della chiamata di terzo si presenta ora più agevole.

Di qui l'utilità (o necessità), ritenuta dal giudice rimettente in questo contesto così evolutosi, di un analogo meccanismo processuale, anticipatorio dell'ammissibilità della chiamata del terzo ad istanza del convenuto con la richiesta di spostamento dell'udienza di discussione.

7.3.– Ma, pur in questo mutato contesto normativo e giurisprudenziale, rimane non di meno, nel rito del lavoro connotato da specialità, l'esigenza di garantire il contraddittorio delle parti prima che il terzo possa essere chiamato dal convenuto; contraddittorio che sarebbe sacrificato se, prima dell'udienza di discussione, il giudice potesse ammettere la chiamata del terzo disponendo, intanto, la notifica del provvedimento di fissazione e della memoria del convenuto e quindi differendo l'udienza di discussione.

Nel rito del lavoro infatti, ispirato a principi di concentrazione e celerità, l'ammissibilità della chiamata del terzo ad istanza del convenuto richiede tuttora la verifica, da parte del giudice, della sua compatibilità con tali principi, riconducibili proprio al canone della ragionevole durata del processo; verifica che fin dall'inizio il legislatore ha collocato nell'udienza di discussione nel contraddittorio delle parti e che ancor oggi si giustifica in questa sede processuale in ragione della specialità del rito del lavoro secondo una scelta non irragionevole del legislatore stesso.

La finalità della disciplina è infatti quella di consentire al ricorrente, che di solito è il lavoratore, di interloquire ex ante rispetto all'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, che potrebbe rivelarsi solo dilatoria o comunque afferire a circostanze limitate ai rapporti tra convenuto e terzo, sulle quali l'istruttoria potrebbe ritardare il processo in danno della rapida definizione della controversia tra le parti originarie.

Il bilanciamento realizzato dal legislatore continua a essere non irragionevole avendo riguardo a questa fondamentale caratteristica, rimasta immutata negli anni, del processo del lavoro come giudizio storicamente connotato da una serie di disposizioni

volte a consentire al ricorrente/lavoratore di ottenere una rapida tutela, stante la peculiare rilevanza, anche costituzionale, del complesso dei diritti che attengono al rapporto di lavoro. In sostanza, in tale giudizio la ragionevole durata deve essere riguardata non in una prospettiva generale e astratta, bensì in quella in concreto più idonea ad assicurare una celere tutela. Di qui la collocazione, nell'udienza di discussione, della decisione del giudice sulla chiamata in causa del terzo, proprio al fine di garantire all'attore/ricorrente il diritto al contraddittorio, in modo che quest'ultimo possa rappresentare al giudice in udienza, prima dell'autorizzazione della chiamata richiesta dal convenuto, le ragioni che ostano alla sua ammissibilità, anche deducendo, in ipotesi, che la stessa costituirebbe un modo per rallentare la definizione del giudizio tra le parti originarie del processo. Del resto, il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del giudizio possono entrare in bilanciamento nei limiti in cui sia comunque assicurato un processo «giusto», come richiede l'art. 111, primo comma, Cost. (sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009).

8.- In definitiva, si ha che la scelta del legislatore, quanto al processo del lavoro, di rimettere all'udienza di discussione la decisione del giudice sull'autorizzazione, o no, della chiamata in causa del terzo, richiesta tempestivamente dal convenuto nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ. – invece che anticiparla con provvedimento reso dal giudice a seguito della costituzione in causa del convenuto prima dell'udienza alla medesima stregua di quanto avviene nel processo ordinario di cognizione, nonché, per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale, nello stesso rito del lavoro – resta non irragionevole in quanto fondata ancora su una valida ratio giustificativa, che non ha smarrito la sua portata, resistendo al mutato contesto normativo sopra esaminato, e che rappresenta essa stessa una peculiare declinazione del principio di ragionevole durata del processo, in coerenza con le finalità che connotano tale rito speciale.

9.- Le questioni vanno, pertanto, dichiarate non fondate in riferimento ad entrambi gli indicati parametri.

Per Questi Motivi

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

GIURISPRUDENZA

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

RIZZELLI, La consulenza tecnica d'ufficio nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Estratto da Caterina RIZZELLI

[IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE
Introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 \(c.d. riforma del processo civile\)](#)

Diritto Avanzato, Milano, 2023

Art. 473-bis.25. Consulenza tecnica d'ufficio

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

La norma si occupa delle consulenze tecniche d'ufficio.

Il giudice deve nominare, quando dispone consulenza tecnica, un consulente dotato di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere e precisare l'oggetto dell'incarico. Il secondo comma si occupa delle consulenze psicologiche che, ove disposta sulle parti, sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Qualora la consulenza riguardi il minore, le indagini, adeguate alla sua età e con durata e modalità tali da non turbare la sua serenità, devono essere effettuate in orari compatibili con gli impegni scolastici.

Vi è un obbligo da parte del consulente tecnico di tenere distinti i fatti osservati direttamente, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e dalle valutazioni da lui formulate.

Egli deve anche indicare le metodologie e i protocolli seguiti ed eventualmente indicare specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Il richiamo della norma alle metodologie e studi scientificamente riconosciuti è un chiaro riferimento alla Pas, sindrome da alienazione genitoriale.

La Sindrome da alienazione genitoriale (Parental Alienation Syndrome, erroneamente definita sindrome da alienazione parentale) è stata elaborata da Richard Gardner, medico statunitense, per indicare un disturbo di cui soffrirebbero i figli minori coinvolti in dinamiche familiari di separazione o divorzio genitoriale.

Tale disturbo, secondo Gardner, insorgerebbe nei figli quando i genitori instaurano controversie relative al loro affidamento e si tradurrebbe, in termini pratici, in una

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

sorta di programmazione dei minori da parte del genitore alienante che spingerebbe i figli a esibire astio e disprezzo verso l'altro genitore definito alienato.

Le tecniche di manipolazione del figlio comprenderebbero sia l'utilizzo di espressioni denigratorie da parte del genitore alienante verso il genitore alienato, che la costruzione di una realtà anche processuale atta a mettere in discussione la sua capacità genitoriale (false accuse di violenza, di abusi sessuali, di trascuratezza nei confronti dei figli, ecc.).

Secondo Gardner, per valutare la presenza della Pas, è necessario verificare questa serie di criteri:

1. Il bambino riferisce l'abuso solo se sollecitato dal genitore denunciante;
2. Esiste una contraddizione tra accusa del minore e presenza confortevole del genitore accusato;
3. Sussiste una partecipazione vivace e litigiosa del genitore che sostiene la denuncia;
4. È presente nel minore la tendenza a manipolare o a compiacere.
5. Sussiste difficoltà di transizione del minore dal genitore alienante a quello alienato;
6. Il comportamento del minore è antagonistico o distruttivo durante le visite presso il genitore alienato;
7. Il legame del minore con il genitore alienante è patologico;
8. Il legame del minore con il genitore alienato prima che intervenisse il processo di alienazione era forte e sano.

Nel mondo scientifico, la Società Italiana di Neurospichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza aveva incluso la Pas tra le possibili forme di abuso psicologico, ma la Società Italiana di psichiatria ha poi definito la Pas "priva di presupposti clinici, di validità e di affidabilità".

La Suprema Corte, in un primo momento, non ha rigettato l'esistenza della Pas, salvo poi a cambiare orientamento¹.

La norma è importante per escludere il fenomeno, purtroppo molto diffuso, di pronunce di decadenza della potestà genitoriale con conseguente allontanamento del minore dal genitore (in genere la madre) e collocamento dello stesso presso case

¹ Cass. Civ., sez. I, sent. 8 marzo 2013 n. 5847, Cass. Sez. civile, sentenza n. 7041 20 marzo 2013; Cass. Sez. Civ. ordinanza n. 13217 del 22 gennaio 2021; Cass. N. 9691/2022.

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

famiglia, sulla base di perizie che richiamano la PAS o la MMS (sindrome della madre malevola) in nome di un astratto principio alla genitorialità che rischia, nella sua applicazione generica, di nuocere al benessere psicofisico del minore.

Il rischio è quello che la "punizione" del genitore considerato alienante, si trasformi in ingiusta "punizione" del figlio².

In effetti, come la Cassazione, con la sentenza 9691/2022, giustamente riconosce, tale drastico *modus operandi* muove dalla non condivisibile configurazione del diritto alla bigenitorialità come diritto prima di tutto del genitore. Invero, pur nella doverosa prospettiva di soddisfare il diritto-dovere di ciascun genitore nei confronti del minore, non si può tout d'un coup recidere in modo definitivo la figura dell'altro genitore

² Filippo Danovi, nota a sentenza Cass. civ. Sez. I Ord., 24 marzo 2022, n. 9691 in cui, l'autore, dopo aver ribadito che "Il diritto alla bigenitorialità è prima di tutto del minore" aggiunge che "In effetti, in passato la giurisprudenza è talvolta incorsa nel facile errore di considerare il rapporto tra i comportamenti di un genitore e la privazione dell'altro del diritto alla bigenitorialità come una sorta di equazione, arrivando a considerare eventuali condotte disfunzionali o patologiche come immediatamente lesive del principio di bigenitorialità e del suo generale estrinsecarsi e in quanto tali necessitanti ferme reazioni. Di qui le pronunce che hanno inteso attribuire, con graduazioni e varianti, una disciplina differente nell'affidamento (dalla generale regola dell'affidamento condiviso all'affidamento esclusivo o superesclusivo), nella responsabilità genitoriale (con pronunce di limitazione ex art. 333 c.c. o addirittura di decadenza ex art. 330 c.c.), nel collocamento temporaneo del minore in istituti o enti, e finanche nell'adozione di ulteriori statuizioni (che poco hanno a che fare con il diritto del minore) quali l'addebito della separazione o la condanna al risarcimento dei danni a favore del genitore.

Nell'ordinanza in commento, invece, anche sulla scorta degli orientamenti emersi in sede sovranazionale, nella giurisprudenza della Corte Edu, la Cassazione sottolinea che l'accertamento della violazione del diritto alla bigenitorialità e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, non devono di per sé comportare in via automatica la decadenza dell'altro genitore dalla responsabilità genitoriale, "quale misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio". Così ragionando, si palesa erronea l'idea che il diritto alla bigenitorialità non possa essere realizzato se non attraverso la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore oppositivo e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, sulla scorta di un supposto pericolo costituito dalla permanenza della relazione con il genitore che pure ha posto in essere le condotte oppositive.

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

poiché ritenuta pericolosa per la salute fisico-psichica del minore, senza tenere in considerazione tutte le conseguenze derivanti da tale provvedimento sulla vita del minore stesso, nel caso di specie "privato ex abrupto del riferimento alla figura materna con la quale, nel caso concreto, come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha sempre convissuto felicemente, coltivando serenamente i propri interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola".

In questa prospettiva, e qui sta il passo forse più importante di tutta la pronuncia di cui sopra, "occorre evidenziare che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.

In altri termini, è erronea la concezione che vede nella risposta punitiva del genitore, l'unico rimedio per sopperire nei contesti della crisi familiare a situazioni disfunzionali, perché si tratta di una concezione che già dal punto di vista teorico soffre di un preciso limite. Non comprende, infatti, che i rapporti familiari sono complessi e non possono essere ricondotti a semplici diadi, nei quali ogni soggetto diviene protagonista di fronte a un potenziale avversario (o quanto meno interlocutore), sempre e soltanto in funzione sua. Il rapporto genitoriale ne costituisce emblematica esemplificazione, perché non è tanto il confronto tra i due genitori che il giudice deve tenere in considerazione, preoccupandosi unicamente della sfera di diritti che questi possono reciprocamente vantare e dei correlati doveri ai quali devono invece essere soggetti, perché è sempre con la posizione del minore, reale protagonista (a dispetto della assenza della qualità di parte in senso formale e processuale) che occorre interfacciarsi".

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite, quindi, nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione, il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

La finalità perseguita dal legislatore delegato, è quella di individuare l'ambito delle indagini affidate al consulente e la distinzione tra i fatti oggetto di diretta osservazione, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni che il consulente compie nel proprio incarico.

Le valutazioni, inoltre, devono necessariamente essere supportate da oggettive evidenze scientifiche -metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica-, con la chiara indicazione dei relativi parametri di riferimento.

Pertanto, nessun credito dovrà essere riconosciuto in futuro a richiami, anche soltanto impliciti o indiretti, alla sindrome di alienazione parentale.

La norma è in linea con quanto stabilito anche dall'art. 220 c.p. secondo cui non sono ammesse indagini su qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Il riferimento, anche di un recente passato, è alla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio (sentenza n. 96 del 9.04.81).

Nell'ambito dei conflitti familiari il fenomeno della Pas, non esistendo giuridicamente, non può quindi più essere oggetto di indagine nelle consulenze tecniche disposte d'ufficio né menzionata nei provvedimenti di allontanamento del minore da un genitore né in qualsiasi altro provvedimento.

Tanto non significa che il persistente rifiuto del minore di incontrare il genitore, ove non sussistano gravi e giustificati motivi, non possa nascondere, da parte dell'altro genitore, una condotta valutabile come reato di maltrattamento, violenza privata o elusione dei provvedimenti adottati dal giudice civile.

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): per Genova applicabile al caso di consensuale

Si ritiene che il cumulo di domande ex art. 473-bis.49 sia applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale.

In tale caso, all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimette la causa sul ruolo e fissa udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio.

Le domande di separazione e divorzio sono comunque due domande distinte e pertanto non si ritiene che il cumulo di domande determini una nullità delle condizioni di separazione.

In ogni caso, quando diventa procedibile la domanda di divorzio, i coniugi dovranno essere riconvocati per confermare le condizioni precedentemente proposte ed in caso di mancata conferma delle condizioni non potrà essere pronunciata sentenza di divorzio congiunto.

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Famiglia
VERBALE RIUNIONI ART. 47 quater OG.
Gennaio – febbraio 2023

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Prime indicazioni sul d.lgs 149/2022

Il presente documento rappresenta la sintesi di quattro riunioni della sezione famiglia del Tribunale di Genova, tenute nei mesi di gennaio e febbraio 2023, alla presenza dei giudici dr. Pellegrini Domenico, dr. Canepa Daniela, dr. Pugliese Marina, dr. Di Lazzaro Maria Antonia, dr. Bertini Anna, dr. Ardoino Valeria, dr. Corvacchiola Danilo.

Nelle riunioni sono state approfondite le nuove norme introdotte dal d.lgs 149/2022 e sono stati concordati i seguenti indirizzi giurisprudenziali.

Nelle successive riunioni si procederà ad aggiornare il presente documento in modo da rendere più facilmente reperibili le ogni informazioni relative agli indirizzi della sezione sul nuovo rito.

1. La sezione si impegnerà, con la cancelleria, a rispettare il termine di tre giorni per la fissazione dell'udienza dopo l'iscrizione del ricorso. A tale fine verrà chiesto al Dirigente Amministrativo di impartire disposizioni al ruolo generale (su cui graveranno d'ora in poi le iscrizioni di tutti i ricorsi essendo di fatto scomparsa la cosiddetta volontaria giurisdizione) affinché i ricorsi vengano iscritti non oltre il giorno dopo il pervenimento e vengano trasmessi alla cancelleria della sezione famiglia che, in automatico, secondo un criterio che verrà inserito nella variazione tabellare in corso di preparazione, assegnerà i provvedimenti ai giudici della sezione deputati a trattare gli affari di famiglia.

2. Anche rispettando il termine di tre giorni per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza si ritiene che il termine di 90 giorni per la fissazione della prima udienza sia eccessivamente ravvicinato in quanto, dovendo l'attore perfezionare la notifica almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza, di fatto i giorni liberi per la notifica sono al massimo 20 (si

deve ricordare che nel periodo di 60 giorni cadono almeno 8 domeniche da non considerarsi

giorni liberi oltre ad eventuali altre festività infrannuali).

Di conseguenza la sezione ritiene di fissare la prima udienza a 120 giorni dal deposito del ricorso per permettere delle notifiche tempestive. Il termine verrà ulteriormente prorogato nel caso di notifiche all'estero, soprattutto in paesi del Sud America o

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

dell’Africa o dell’area Indo-pakistana in relazione ai quali l’esperienza maturata in sezione evidenzia come siano spesso necessari almeno 6 mesi per effettuare una notifica.

3. Nel caso di notifiche all’estero gli avvocati saranno invitati, tramite il COA, ad indicare nel frontespizio del ricorso la richiesta di un termine più lungo di quello previsto per legge proprio per permettere il perfezionamento della notifica.

4. L’allungamento dei termini per la prima udienza è poi finalizzato a garantire il diritto di difesa al convenuto obbligato a costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza: a tale fine sarà necessario sensibilizzare gli avvocati, tramite il COA, ad avviare immediatamente le procedure per le notifiche in modo che il convenuto abbia, di fatto, almeno una trentina di giorni per scegliere un avvocato, studiare con lo stesso la strategia di difesa e depositare il proprio atto di costituzione in giudizio. Va invero ricordato che il giudizio di famiglia è caratterizzato da una precisa volontà legislativa di favorire un accordo tra le parti e comunque la risoluzione del conflitto coniugale, per cui è necessario che l’attore permetta al convenuto di difendersi adeguatamente e nel contempo il periodo per la costituzione del convenuto deve essere anche un tempo utile ad un contatto tra i difensori delle parti per avviare proficue trattative per un accordo tra i coniugi.

5. L’allungamento dei tempi di fissazione della prima udienza non pregiudica peraltro la possibilità di interventi più tempestivi del giudice qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 473-bis.6.

A tale proposito la Sezione raccomanda un uso attento di tale disposizione, onde evitare strumentalizzazioni al solo fine di ottenere l’accelerazione della fissazione dell’udienza.

La norma è infatti finalizzata a favorire l’intervento del giudice nei casi di pregiudizio nei rapporti tra minore e genitori, ma è altrettanto evidente che una abbreviazione dei termini può comprimere seriamente i diritti di difesa.

Inoltre la norma presuppone una particolare attenzione da parte del giudicante in quanto il far precedere l’ascolto del minore ad ogni primo contatto con le parti può risultare fuorviante ai fini del processo, della stessa

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

situazione del minore e, in ultima analisi, ad un proficuo recupero della bigenitorialità..

6. Per tali motivi si ritiene di non fissare delle regole generali per l'abbreviazione dei termini quando viene allegata una situazione di pregiudizio nei rapporti tra minore e genitori nonché per i tempi di ascolto immediato del minore: nella fase iniziale di applicazione della nuova norma sarà ciascun giudice istruttore a valutare l'opportunità e la necessità di tali interventi anticipatori, caso per caso.

All'esito della prima sperimentazione si valuterà se definire dei criteri più dettagliati in ordine agli elementi da allegare per far ritenere fondata la richiesta.

In ogni caso la sezione ritiene che la norma non impedisca l'adozione delle prassi già seguite con il precedente rito, ossia quello del coinvolgimento preventivo dei servizi sociali già sulla base delle allegazioni in sede di ricorso, per richiedere agli stessi un primo monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare.

In base al protocollo recentemente stabilito con la ASL e i Servizi Sociali i tempi di tale intervento (previsti in 60 giorni per l'assegnazione dell'incarico e 60 giorni per l'espletamento delle prime attività in équipe) si conciliano con il termine di 120 giorni per la celebrazione della prima udienza con le parti.

Va comunque anche osservato che la finalità ultima ed auspicabile dei procedimenti di famiglia che coinvolgono dei minori è il ripristino della bigenitorialità ove sussistano difficoltà nei rapporti tra un genitore e il figlio: in tali situazioni appare maggiormente utile far precedere l'ascolto dei genitori e/o un approfondimento istruttorio con incarico ai servizi sociali al fine di verificare se ed in quale misura tale situazione possa essere superata e quindi possa essere ripristinata la bigenitorialità, procedendo quindi all'ascolto del minore in un secondo momento per raccogliergli il punto di vista all'esito degli elementi già raccolti dal giudice. In altre parole si ritiene che sentire subito il minore per raccogliergli il rifiuto ad incontrare uno dei genitori sarebbe controproducente proprio per il genitore che invece quel rapporto vuole (e deve) recuperare.

Il tutto naturalmente fatte salve le specificità dei singoli casi che possono comunque condurre a decisioni diverse (ad esempio ove siano documentati episodi di violenza). Questa interpretazione appare in piena sintonia con il tenore letterale della norma (art. 473 bis.6) la quale testualmente prevede che *"Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo,*

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali": senza ritardo non significa

immediatamente ovvero inaudita altera parte, mentre il riferimento all'assunzione di sommarie informazioni può interpretarsi alla stregua di una verifica preliminare da parte dei Servizi per raccogliere gli elementi di fatto sulle relazioni genitoriali.

In ogni caso l'incarico al Servizio Sociale disposto con il provvedimento di fissazione d'udienza - che potrà contemplare anche l'immediata nomina del curatore del minore - è subordinato ad un vaglio approfondito da parte del Giudice, che dovrà valutare la sussistenza e la corretta allegazione di specifici elementi concreti, di documentazione e di idonei elementi di prova: la mera descrizione di fatti senza alcun supporto probatorio non si ritiene sufficiente a tal fine in quanto non consente al Giudice di discernere le vere urgenze da quelle strumentali.

7. Nel caso di pronuncia di provvedimenti ex art. 473-bis.15 si stabilisce che il giudice, al termine dell'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto firserà nuovi termini per la notifica del ricorso, per la costituzione del convenuto e per il deposito degli ulteriori atti antecedenti all'udienza di comparizione delle parti. L'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti non è sostitutiva della prima udienza ex art. 473-bis.21.

8. Nel caso di presentazione della domanda di divorzio successivamente a quella di separazione si adottano le seguenti regole:

a) fino a che non sono state precisate le conclusioni nel procedimento di separazione si procede a riunione dei due giudizi;

b) dopo la precisazione delle conclusioni nel giudizio di separazione non si procede a riunione dei procedimenti ma rimane ferma la attribuzione tabellare del giudizio di divorzio allo stesso giudice titolare del procedimento di separazione;

c) dopo la pronuncia della sentenza nel giudizio di separazione il procedimento di divorzio viene comunque assegnato allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza di separazione (onde evitare che le parti possano decidere di scegliere un giudice diverso scegliendo il momento in cui presentare la domanda di divorzio)

Rimane ferma la statuizione tabellare che i ricorsi per modifica delle condizioni di divorzio vengono trattate da un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di divorzio.

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

L'applicazione dell'art. 40 cpc. cessa con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

9. Si ritiene che il cumulo di domande ex art. 473-bis.49 sia applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale.

In tale caso, all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimette la causa sul ruolo e fissa udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio.

Le domande di separazione e divorzio sono comunque due domande distinte e pertanto non si ritiene che il cumulo di domande determini una nullità delle condizioni di separazione.

In ogni caso, quando diventa procedibile la domanda di divorzio, i coniugi dovranno essere riconvocati per confermare le condizioni precedentemente proposte ed in caso di mancata conferma delle condizioni non potrà essere pronunciata sentenza di divorzio congiunto.

10. I procedimenti ex art. 473-bis.29 vanno introdotti secondo le norme della Sezione II capo I ossia ai sensi degli artt. 473-bis.11 e ss e quindi vanno previsti i termini ex art. 473-bis.14.

11. I procedimenti ex art. 473-bis.38 non seguono invece il rito di cui agli artt. 473 bis. 11 e ss. Vengono introdotti con ricorso in conseguenza del quale il giudice fisserà udienza di comparizione delle parti dando termine al convenuto per costituirsi.

Si tratta di procedimenti da iscrivere autonomamente sul registro informatizzato nell'ambito dei procedimenti camerale in quanto seguono un rito deformalizzato e non il nuovo rito generale di famiglia.

I provvedimenti possono essere anche richiesti verbalmente (previo verbale con comparizione davanti al giudice del richiedente).

Se la pronuncia di un provvedimento ex art. 473-bis.38 viene richiesta in corso di procedimento verrà iscritto un sub-procedimento (sarà compito del giudice valutare se la domanda eccede l'ambito di applicazione dell'art. 473-bis.29 e configura una ipotesi di ricorso ex art. 473-bis-38 che invece segue il nuovo rito generale di famiglia).

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Ed invero l'art. 473-bis.38, benchè permetta al giudice di determinare le modalità dell'attuazione dei provvedimenti già emessi e quindi di modulare concretamente i termini di esecuzione dei medesimi, non permette la modifica sostanziale degli stessi che invece richiede il ricorso alla procedura ordinaria in base all'art. 473-bis.29

12. L'ipotesi di nomina di un esperto ex art. 473-bis.26 richiede necessariamente la richiesta delle parti. La previsione normativa non è comunque ostativa al licenziamento di una consulenza trasformativa che rimane tra i poteri esercitabili dal giudice ove non vi sia accordo tra le parti in ordine alla nomina del citato esperto.

13. Nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori si stabilisce che, prima di procedere all'ascolto del minore, sia necessario avanzare specifica richiesta alla Procura ordinaria per:

a) chiedere se il minore è stato sentito o se verrà sentito a breve nell'ambito del procedimento penale;

b) avvisare la Procura che il Tribunale Ordinario intende procedere all'ascolto in modo che il Pubblico Ministero sia avvisato del rischio di duplicazione degli ascolti e valuti quali richieste avanzare al Tribunale Ordinario anche a tutela del minore (come previsto nelle ipotesi di cui all'art. 473-bis.45 secondo comma).

Andrà stabilito un apposito protocollo con la Procura affinché tali segnalazioni siano trattate con urgenza nonché per ottenere gli atti dell'eventuale incidente probatorio.

15. La norma sui procedimenti a domanda congiunta prevede che le parti debbano chiedere nel ricorso di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: se non lo fanno il giudice fissa udienza in presenza (473-bis.51).

Peraltro la applicazione delle norme sulle udienze a trattazione scritta, vigenti fino al 31.12.2022, ha dimostrato come nei procedimenti a domanda congiunta le parti preferiscano, nella pressochè totalità dei casi, la trattazione scritta.

Si ritiene quindi che già in fase di fissazione dell'udienza a seguito del ricorso, in applicazione dell'art. 127-ter, il giudice delegato possa sostituire l'udienza in presenza con termine per memorie (che vale come udienza) salvo emerga già dal ricorso una esplicita richiesta di fissazione di udienza in presenza (che potrà comunque sempre essere chiesta dopo la notifica del decreto pronunciato ex art. 127-ter cpc.).

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRASSI & CHIARIMENTI

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

16. Viene infine redatto ed approvato l'elenco degli oggetti con cui iscrivere i procedimenti di competenza della sezione con indicazione rito applicabile

L'elenco viene allegato in forma di tabella.

Il segretario Il presidente

Dr. Danilo Corvacchiola Dr. Domenico Pellegrini

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRASSI & CHIARIMENTI

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

REGISTRO CONTENZIOSO

OGGETTO	Attuale iscrizione	Dopo il 28 febbraio	OGGETTO SICID REGISTRO CONTENZIOSO
Separazione giudiziale	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111002
Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111012
Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111022
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso (Cessazione effetti civili) (cumulo di domande ex art. 479-bis.49)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111024
Annullamento o nullità del matrimonio	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Scioglimento dell'unione civile	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio (art. 337 bis c.c.)	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Matrimonio (opposizione al matrimonio 103 c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111201
Modifica delle condizioni di separazione	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Modifica delle condizioni di divorzio	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Mutamento di sesso	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111401
Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenni – merito (269cpc)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	112103
Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di persona maggiorenne – merito	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111103

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRASSI & CHIARIMENTI

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	112202
Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	112102
Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Alimenti	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111301
Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.) (fuori causa)	Rito cautelare	Rito cautelare	016011
Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111201
Regime Patrimoniale della famiglia ex artt. 159 e ss. C.c.	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111211
Opposizione a Decreto Ingiuntivo	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Interdizione e inabilitazione	Rito contenzioso	Rito contenzioso	110001 (interd.) 110002 (inabil.)
Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili (Art. 473-bis.51)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111011
Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio (Art. 473-bis.51)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111021
Separazione consensuale (Art. 473-bis.51)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111001
Domanda congiunta di scioglimento dell'unione civile	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio (art. 337 bis c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) (Art. 473-bis.49 e 51)	Nuovo istituto	Rito contenzioso	111003
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) (Art. 473-bis.49 e 51)	Nuovo istituto	Rito contenzioso	111004
Separazione giudiziale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) (Art. 473-bis.49 e 51)	Nuovo istituto	Rito contenzioso	111023

REGISTRO CONTENZIOSO - PROCEDIMENTI CAUTELARI

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRASSI & CHIARIMENTI

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)		Rito cautelare 669 bis	Rito cautelare 019999
Altri procedimenti cautelari	Rito cautelare	Rito cautelare	019999
Concorso nel mantenimento: 316 bis c.c. secondo comma	Rito cautelare	Rito cautelare	016001
Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154)	Rito cautelare	Rito cautelare	019999

RITO CAMERALE (REGISTRO VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

Reclami al Collegio (del tribunale)	Rito camerale 739 cpc.	Rito camerale Art. 473-bis.58	Camerale (ex VG) 411999
Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)	Volontaria giurisdizione	Idem	Camerale (ex VG) 400240
Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minorenni (art. 262 c.c.)	Volontaria giurisdizione	473-ter. Rito camerale	Camerale (ex VG) 490999
Matrimonio (pubblici matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.)	Volontaria giurisdizione	Idem	Camerale (ex VG) 411650
Adozione di maggiorenni	Volontaria giurisdizione	Idem	Camerale (ex VG) 411620
Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)	Volontaria giurisdizione	473-ter	Camerale (ex VG) 411640
N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n. 458)	Volontaria giurisdizione	Idem	Camerale (ex VG) 400330
Adozione in casi particolari	Volontaria giurisdizione	Idem	Camerale (ex VG) 412306
Dichiar. esecutività decisioni in materia matrim. e di potestà (CE 1347/2000)	Volontaria giurisdizione	Idem	Camerale (ex VG) 412309
Costituzione di usufrutto	Volontaria giurisdizione	Idem	Camerale (ex VG) 412506
Fondo solidarietà ex L. 208/2015	Volontaria giurisdizione	Idem	Camerale (ex VG) 411670
Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)	Volontaria giurisdizione	Idem Capo III - Sezione IV	Camerale (ex VG) 400220
Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento Art. 473-bis.38	Nuovo istituto	Capo III sez. III Art. 473-bis.38	Camerale (ex VG) 411603

SETTIMANALE CARTABIA

Numero 4
Venerdì 28 aprile 2023

PRASSI & CHIARIMENTI

www.dirittoavanzato.it/2023/04/settimanale-cartabia

Estratto digitale della Rivista scientifica *LaNuovaProceduraCivile*
www.lanuovaproceduracivile.com
ISSN 2281-8693

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare e relativo procedimento Art. 473-bis.67	Volontaria giurisdizione	Sezione VI	Camerale (ex VG) 411641
Provvedimenti sulla responsabilità genitoriale 316 c.c.	Volontaria giurisdizione	Art. 473-ter	Camerale (ex VG) 411999
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia	Volontaria giurisdizione		Camerale (ex VG) 411999